



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati SEMENZATO, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CAVANDOLI, CAVO, CESA, CIANI, Alessandro COLUCCI, GALLO, LUPI, MALAVASI, MARINO, MONTEMAGNI, PISANO, POLIDORI, ROGGIANI, ROMANO, RUFFINO, SACCANI JOTTI, TIRELLI e ZINZI

(v. stampato Camera n. 1049)

approvato dalla Camera dei deputati il 25 giugno 2025

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 giugno 2025

Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone (*body shaming*)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione della Giornata nazionale
contro il body shaming)*

1. La Repubblica riconosce il giorno 16 maggio quale Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (*body shaming*), di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di sensibilizzare i cittadini sulla gravità dei comportamenti offensivi che hanno come obiettivo la denigrazione del corpo di una persona e di promuovere ogni iniziativa utile a prevenire e contrastare le condotte volte a denigrare e ridicolizzare una persona per il suo aspetto fisico.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. Il colore simbolo della Giornata nazionale è il fucsia, scelto per rappresentare l'ottimismo dinamico e l'evoluzione personale che porta all'affermazione di se stessi.

Art. 2.

*(Iniziative per la celebrazione
della Giornata nazionale)*

1. In occasione della Giornata nazionale le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni e gli enti del Terzo settore possono promuovere iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e alla prevenzione del *body shaming*, quali convegni, eventi, dibattiti, incontri, cerimonie, manifestazioni culturali e campagne informative e sociali.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate a:

a) prevenire e contrastare il fenomeno del *body shaming*;

b) favorire l'informazione e la sensibilizzazione sul problema della discriminazione basata sull'aspetto fisico;

c) incentivare la promozione dell'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri nonché della salute fisica e psicologica;

d) promuovere un uso consapevole delle piattaforme sociali telematiche, sviluppare una consapevolezza critica delle immagini ideali e ritoccate nelle piattaforme medesime e nella pubblicità nonché promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.

Art. 3.

(Celebrazione della Giornata nazionale nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione)

1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere e organizzare iniziative didattiche, percorsi di studio, momenti comuni di riflessione, eventi, dibattiti, incontri dedicati alla comprensione e all'approfondimento del fenomeno delle discriminazioni fisiche e delle conseguenze che ne derivano sulla salute fisica e psicologica delle persone colpite nonché a promuovere l'accettazione del proprio corpo.

Art. 4.

*(Campagne informative
e di sensibilizzazione)*

1. Le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni e gli enti del Terzo settore possono promuovere campagne informative e di sensibilizzazione sul tema del *body shaming* attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione telematici.

2. Le campagne di cui al comma 1 sono finalizzate a:

a) sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gravità del *body shaming*, sulle eventuali responsabilità penali derivanti dai comportamenti riconducibili a tale fenomeno e sulla necessità di contrastarlo;

b) fornire informazioni sulle conseguenze del *body shaming* sulla salute fisica e psicologica delle persone che ne sono vittime;

c) promuovere l'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri;

d) promuovere un uso consapevole delle piattaforme sociali telematiche, sviluppare una consapevolezza critica delle immagini ideali e ritoccate nelle piattaforme medesime e nella pubblicità nonché promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.

Art. 5.

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, può assicurare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nel-

l'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

